IIS "VIA SALVO D'ACQUISTO 69"
C.F. 87004430580 C.M. RMIS00100X
istsc_rmis00100 - IIS DI VIA S. D'ACQUISTO, 69
Prot. 0001479/U del 20/05/2020 09:16:01

Dott. DANIELE FEUDO
MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
Via Sant'Andrea n.4
00049 Velletri (RM)
Part. IVA 09825511000
Cod. Fisc. FDE DNL 75B16L719R

SEGNALAZIONE SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ

In conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". (20A01522) (GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020), con particolare riferimento all'articolo 3 comma 1 lettera b, e in ottemperanza del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (punto 12: "Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy...".
È evidente per motivi di *privacy* e di segreto professionale che non può essere il MC a segnalare all'azienda " *situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti* " come indicato nel "Protocollo condiviso" dello scorso 14 marzo.
Infatti, non a caso, la raccomandazione " *di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro* " è rivolta direttamente alla persona "fragile" ed è quindi questa che deve farsi parte attiva;
la "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, ad esempio perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della vista preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC.

Considerato lo stato attuale di emergenza sanitaria e per la tutela della salute pubblica, si rende nota la necessità che il **Datore di Lavoro (DdL),** in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Medico Competente (MC) che collabora all'elaborazione dell'informativa per gli stessi , **invii una comunicazione a tutti i lavoratori** nella quale li informa che coloro che si trovino in "situazioni di particolare fragilità", debbano segnalare tale stato di salute. Si definiscono "persone con particolari fragilità" i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze gravi in caso di contagio.

Prassi inerente le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020:

1. **Si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma e che a titolo esemplificativo e non esaustivo è riportato sotto, di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di "isolamento";**

2. **Nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il MC per il tramite del Datore di lavoro, informandolo della situazione, conferendo al medico il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela;**

- a → nei casi in cui il MC **sia a conoscenza del quadro clinico** che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla raccomandazione disposta dal citato articolo 3;

- b → nei casi in cui il MC **non sia a conoscenza del quadro clinico** che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, invita lo stesso a rivolgersi nuovamente al MMG al fine di ottenere un certificato attestante la sua condizione, in alternativa, il Lavoratore può trasmettere la documentazione clinica comprovante la sua condizione, alla mail del MC daniele.feudo@gmail.com. A tal fine ha validità solo la documentazione sanitaria prodotta da professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

Dott. DANIELE FEUDO
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
Via Sant'Andrea n. 4
00049 Velletri (RM)
Part. IVA 09825511000
Cod. Fisc. FDE DNL 75B16L719R

3. Il MC, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o documenti clinici), qualora ritenesse necessaria una variazione provvisoria del giudizio di idoneità e se sia possibile rispettare tutte le misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19, ha facoltà di fornire indicazioni al lavoratore per la richiesta formale di ulteriore visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/2008

4. Il Medico competente comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare alla raccomandazione disposta dall'articolo 3.

Si ricorda infine che i principi di base per ridurre il rischio di contagio sono gli stessi stabiliti dal Ministero della Salute per la popolazione generale. Ai lavoratori appartenenti alle categorie a maggior rischio si ribadiscono particolarmente, oltre alle 10 regole ministeriali, le seguenti raccomandazioni aggiuntive:

- Privilegiare il lavoro da casa
- Non recarsi in luoghi affollati e a più alto rischio di contagio se non strettamente indispensabile
- Evitare di uscire di casa

In base alle indicazioni del Ministero della Salute e agli studi scientifici preliminari, le patologie in oggetto sono riportate in elenco in calce. Si precisa che tale elenco è indicativo e non esaustivo a causa dell'insufficienza dei dati attualmente disponibili sul virus COVID-19. Per questo motivo, in presenza di dubbi sulla rilevanza di altre condizioni patologiche di ipersuscettibilità, il lavoratore dovrà fare riferimento al proprio Medico di Medicina Generale e successivamente al Medico Competente aziendale.

CONDIZIONI CHE PREDISPONGONO A RISCHIO AUMENTATO DI PRESENTARE FORME GRAVI DI MALATTIA DA COVID-19
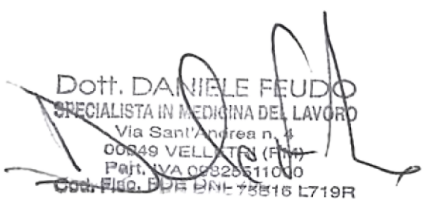
· persone di anni >55
. malattie cardiovascolari croniche/scompensate
. diabete mellito scompensato
. immunodepressione congenita o acquisita
. terapia con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori
. soggetti trapiantati
· malattie oncologiche in terapia o attive negli ultimi cinque anni
· patologie autoimmuni gravi/malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienze
· broncopneumopatie croniche gravi/asma grave
. poli-patologie organiche con grave instabilità clinica
. insufficienza renale cronica
. insufficienza epatica cronica
. uso frequente di FANS, in particolare di ibuprofene